

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1967

Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato,
destinato al funzionamento ed all'incremento dell'Istituto centrale del restauro

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 22 luglio 1939, n. 1240, fu creato, come organo del Ministero della pubblica istruzione, l'Istituto centrale del restauro con i seguenti compiti fissati dall'articolo 1 della legge stessa:

a) eseguire e controllare il restauro delle opere di antichità e d'arte e svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionare e unificare i metodi;

b) studiare i mezzi tecnici per la migliore conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale;

c) esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichità e d'arte;

d) impartire l'insegnamento del restauro.

L'Istituto è, pertanto, centro di attività scientifica, sperimentale e didattica di massimo livello, cui la legge attribuisce carat-

tere di unità e funzione di coordinamento tra le Soprintendenze e gli altri Istituti dipendenti dall'Amministrazione alle antichità e belle arti, per alcuni particolari compiti, come l'unificazione dei metodi di restauro, l'attività di generale consulenza scientifica e tecnica, nonchè lo svolgimento di un complesso organico di corsi di restauro; a questi dalla legge medesima è assegnata una posizione di privilegio, vietando l'articolo 12, la istituzione di altre scuole, sul territorio nazionale, senza l'autorizzazione del Ministero.

Per l'espletamento dei suoi compiti l'Istituto deve servirsi di una complessa attrezzatura tecnica articolata in laboratori *scientifici* (chimica, fisica, microbiologia) e *tecnici* (restauro di pitture murali, di pitture da cavalletto, dei metalli, delle ceramiche; falegnameria; radiografia, fotografia). L'Istituto ha, inoltre, un Archivio per la docu-

mentazione dei restauri e una biblioteca specializzata.

Accanto e in connessione funzionale con questo complesso strutturale rivolto alla ricerca scientifica ed alla sperimentazione viene svolta, come sopra accennato, un'attività didattica specializzata, che si articola in un corso di restauro triennale, al cui termine è rilasciato il diploma di idoneità all'esercizio della professione di restauratore, nonchè in un corso annuale di perfezionamento.

Le fonti finanziarie relative all'espletamento delle funzioni dell'Istituto sono indicate dalla sopra citata legge n. 1240, che ha distinto i fondi per l'esecuzione di restauri di opere di proprietà statale e al cui restauro provvede lo Stato (articolo 7), forniti di volta in volta sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, dai fondi per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto (articolo 8).

Particolare attenzione meritano le disponibilità finanziarie destinate al funzionamento e all'incremento dell'Istituto, che risultano assolutamente inadeguate alle necessità, tanto più che, non facendo la legge n. 1240 alcuna particolare menzione dei mezzi destinati a sostenere gli oneri relativi all'insegnamento del restauro, i medesimi ricadono sulle anzidette risorse finanziarie, assorbendo quasi la metà.

Tali disponibilità finanziarie sono, dall'articolo 8 della legge, precisate come segue:

a) un fondo annuo fisso, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione di lire 235.000, elevato con successivi provvedimenti legislativi fino all'attuale ammontare di lire 5.000.000 fissato dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37;

b) quota del 20 per cento delle somme versate all'erario per restauri eseguiti dall'Istituto su opere di proprietà privata;

c) contributi, lasciti e donazioni, che possano essere disposti a favore dello Stato per l'Istituto.

Nella vita ormai quasi trentennale dell'Istituto si è potuto sempre constatare che

questi tre cespiti finanziari si riducono, in realtà, soltanto a quello costituito dal fondo annuo, di cui al precedente punto a): infatti l'apporto del 20 per cento dei proventi dei restauri di opere di proprietà privata è limitatissimo (nell'ultimo decennio non ha superato la media di lire 50.000 annue), anche perchè l'Istituto ha scarso tempo da dedicare al lavoro per conto di privati, mentre la disponibilità, da parte dell'Istituto, di donazioni ad esso destinate, si è rivelata finora nulla per le difficoltà procedurali insorte.

Pertanto, con il solo fondo annuo di lire 5.000.000 anzidetto, l'Istituto dovrebbe provvedere alle seguenti vitali esigenze:

1) manutenzione delle complesse apparecchiature dei vari laboratori e acquisto in notevole quantità di materiale occorrente al lavoro di sperimentazione scientifica;

2) acquisti di nuove apparecchiature, non solo per l'usura di quelle risalenti alla epoca della creazione dell'Istituto ma per la necessità di dotare il medesimo di moderni strumenti di ricerca e di lavoro adeguati alle attuali possibilità della teoria e della tecnica del restauro;

3) spese relative ai corsi di restauro.

L'entità di tali esigenze, commisurata alle disponibilità finanziarie, configura un rapporto assolutamente sfavorevole, che impone ormai all'Istituto limitazioni tali da impedire ad esso di svolgere buona parte delle funzioni per le quali è stato creato: la sua attività, anzichè spaziare nei vari campi del restauro di opere d'arte in base alla legge istitutiva, si è dovuta limitare quasi interamente all'ambito della pittura (dove, in verità, si sono raggiunti, nonostante tutto, risultati tali da conferire notorietà internazionale all'Istituto stesso); altri settori di restauro, come quelli concernenti i metalli, il legno e le pietre, sono stati appena affrontati, mentre quelli concernenti i tessuti, gli arazzi, gli smalti e i disegni non sono stati neanche toccati.

L'estensione dell'attività a questi ultimi settori è, infatti, condizionata dall'impossibilità di acquistare attrezzature occorrenti

per costruire i relativi laboratori, mentre per le più urgenti necessità di restauro di tali opere d'arte l'Amministrazione è costretta a ricorrere, con notevole aggravio finanziario, a restauratori privati.

D'altra parte, questo problema deve essere, purtroppo, relegato in seconda linea di fronte alla constatazione delle presenti esigenze dei laboratori in funzione, per i quali l'Istituto non è in grado di ammodernare e addirittura di riparare alcuni apparecchi ormai antiquati ovvero di acquistarne altri indispensabili a integrare adeguatamente le attrezzature esistenti.

Elevate sono, poi, le spese per l'ordinaria attività dei laboratori, tanto da rendere problematico l'approvvigionamento dei materiali necessari e da costringere i laboratori medesimi a ridurre fortemente la loro attività. In tal modo ricerche importantissime e restauri di opere di altissimo rilievo, affidate alle cure dell'Istituto, devono essere rinviata da un anno all'altro, nonostante ogni sforzo per risparmiare i materiali e ridurre al minimo le spese.

La gravità della situazione finanziaria dell'Istituto ha avuto una purtroppo valida conferma in occasione dell'alluvione, che ha sconvolto Firenze ed altri centri artistici e storici. L'Istituto si è prodigato nell'opera di soccorso, fornendo per le opere d'arte colpite, materiali e apparecchiature, ma a prezzo di un ulteriore insostenibile indebitamento.

L'impossibilità di attrezzare adeguatamente i laboratori, di includere altri settori del restauro nella attività dell'Istituto a norma della legge costitutiva, l'assorbimento delle disponibilità finanziarie da parte delle spese occorrenti del funzionamento — per quanto ridotte ad un livello, che, perdurando le presenti condizioni, si configura come avvio alla paralisi dell'Istituto — sono tutti fenomeni che hanno la loro basilare spiegazione nella assoluta insufficienza del fondo fisso annuo a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro. Tale fondo, come è noto, è stabilito in lire 5.000.000 dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37.

Con il disegno di legge che si presenta, si vogliono pertanto assicurare all'Istituto i mezzi di sussistenza.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede, quindi, l'elevazione, a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 25.000.000 del fondo fisso annuo a carico dello Stato.

Al maggiore onere annuo di lire 20.000.000 il disegno di legge — sulla base dell'accantonamento di fondi previsto nella nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 — provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo fisso annuo a carico dello Stato, destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro stabilito in lire 5.000.000 dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37, è elevato a lire 25.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1968.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.